



Verbale di Assemblea straordinaria del 17 MAGGIO 2021

In data 17 maggio 2021, alle ore 11, si è riunita in Via Marexiano 29, l'Assemblea dell'Associazione ASSOUTENTI SAVONA, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Avv. Maria Laura Ragazzi, che, constatato che sono presenti n. 7 soci aventi diritto al voto su n. 44 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor TABOGA.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 31 maggio 2021, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Fa presente la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 7 maggio 2021.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore ed integrate secondo quanto richiesto dalla Regione Liguria, dato che l'intenzione è quella di adottare la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente AVV. MARIA LAURA RAGAZZI o in mancanza il vicepresidente MAURO PERROTTA viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) per quanto riguarda l'imposta di registro, ex art.82, c.3, del Codice, la registrazione è altresì esente in quanto sono state effettuate solo le modifiche statutarie necessarie per adeguarsi alla Riforma (quindi per quelle di carattere "obbligatorio" e "derogatorio", per le quali è possibile usufruire della procedura semplificata dell'assemblea ordinaria).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.00.

Il Presidente RAGAZZI Maria Laura
TABOGA

Il segretario verbalizzante Gian Luigi

10-10-2010

- 9 str

[illegible]

More Core Pages!
C.D.

Chris Reynolds

Второе заседание

Henry R
Eng



Registrato il 18 MAG. 2021 n. 1016

Serie 3 col pagamento di Euro 52000

IL FUNZIONARIO
Renata Nocera

Marie Lemt

STATUTO dell'Associazione "ASSOUTENTI SAVONA"

ART. 1) E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, una associazione avente la seguente denominazione:

"ASSOUTENTI SAVONA APS" da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Borghetto Santo Spirito 17052 (SV) e con durata illimitata. L'associazione aderisce a APS -

ASSOUTENTI impegnandosi a rispettare lo Statuto, uniformandosi alle disposizioni in esso contenute e in particolare ad applicare quanto disposto agli art. 10 e 11 in relazione alla rappresentanza territoriale provinciale o regionale indicata al comma 1 del presente articolo. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto e da quello di APS -ASSOUTENTI a cui aderisce, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, del Codice del Consumo e della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari

ART. 2) L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e ha come scopo esclusivo, nelle forme previste dal successivo articolo, la tutela dei consumatori e degli utenti in quanto cittadini in possesso dei diritti costituzionalmente garantiti.

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva delle attività di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti come disciplinato dal comma 1 lettera W) ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e di quanto disposto dal Codice del Consumo e dagli artt. 2 e 3 dello statuto di APS - ASSOUTENTI

L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Caratteristiche sono la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti così come stabilito e regolamentato dalla Legge. La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

ART. 3) L'Associazione in coerenza con gli scopi statutari persegue i seguenti obiettivi elencati con finalità esemplificativa e non esaustiva:

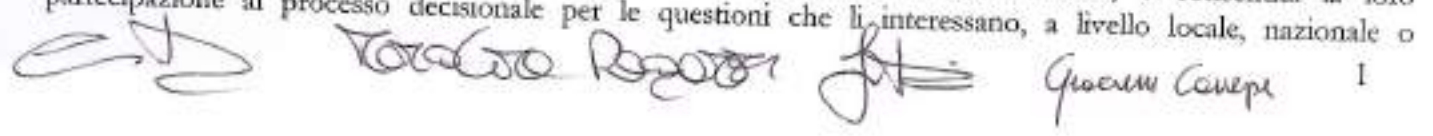
a. efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore, dell'utente e dell'ambiente che lo circonda anche attraverso la proposta agli organi competenti l'effettuazione di indagini di carattere generale atte a chiarire anche attraverso prove comparative la composizione dei prodotti i loro standards qualitativi il controllo della corretta etichettatura e pubblicità dei prodotti;

b. efficace protezione contro i pregiudizi recati agli interessi economici del consumatore con Lo sviluppo d'iniziative tese all'informazione, educazione e formazione del consumatore e dell'utente, orientate alla costruzione di un rapporto socio-economico paritario sia con la produzione sia con la distribuzione;

c. promozione ed attuazione di una politica di informazione, educazione e formazione del consumatore per consentirgli autonome e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione promuovendo la diffusione della cultura consumeristica orientata al risparmio delle risorse, contro lo spreco e rispettosa dell'ambiente anche con progetti mirati a specifiche categorie sociali;

d. promozione della rappresentanza dei consumatori in tutte le sedi ed in tutti gli enti il cui scopo prevalente sia l'organizzazione dei servizi e delle attività di interesse collettivo valorizzando la via conciliativa e tutte le procedure alternative alla giustizia ordinaria per la soluzione delle controversie in materia di consumo;

e. promozione e sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori e gli utenti, al fine di garantire a ognuno la partecipazione ai benefici della vita associativa, sostenendo tutte le iniziative di singoli e di gruppi che, consentendo la partecipazione democratica di ognuno, possono dare un contributo alla crescita del movimento per la difesa dei diritti degli utenti e consumatori Il diritto alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori consiste, prima di tutto, nella predisposizione di quelle disposizioni normative, a cominciare dalle norme costituzionali, in base alle quali è prevista la possibilità per i consumatori e gli utenti di associarsi liberamente e democraticamente, e, attraverso i propri rappresentanti, con gli strumenti posti a disposizione dall'ordinamento, è consentita la loro partecipazione al processo decisionale per le questioni che li interessano, a livello locale, nazionale o



comunitario. Oltre a questo, nello specifico, la portata di tale diritto si sostanzia nella possibilità concessa alle associazioni dei consumatori, nel rispetto di determinati criteri, di essere riconosciute a livello nazionale, finanziate, e ammesse a partecipare alle riunioni periodiche del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, organo del Ministero dello Sviluppo Economico, con funzioni di collaborazione (tramite l'espressione di pareri, la formulazione di proposte, l'elaborazione di programmi ed altre iniziative) nel settore dei diritti e delle tutele dei consumatori e degli utenti;

f. produzione e diffusione di pubblicazioni anche periodiche a carattere scientifico tecnico e culturale riguardanti il consumo per educare i consumatori e gli utenti, gli operatori e gli addetti della produzione e della distribuzione a una migliore conoscenza e tutela della salute, della sicurezza e del patrimonio regionale nelle sue componenti: naturali e ambientali, culturali, artistiche, economiche e del tempo libero;

g. realizzazione di ricerche, studi e attività formative riguardanti il consumo rivolte sia ai consumatori e utenti che agli operatori e addetti della produzione e della distribuzione anche attraverso il confronto con l'estero e con particolare riguardo alle iniziative della Unione Europea;

h. organizzazione di convegni, incontri, seminari, mostre e premi sul consumo consapevole e sullo sviluppo sostenibile, corsi, attività di formazione professionale, culturali e progetti educativi nelle scuole, essere quindi parte attiva nella formazione in materia di risparmio e ottimizzazione delle risorse energetiche, verso i cittadini, gli enti pubblici e privati, le associazioni di categoria, i gruppi d'acquisto e comunque verso un pubblico sempre più vasto, per favorire la divulgazione, l'informazione e la conoscenza del risparmio energetico nel rispetto degli scopi dell'associazione;

k. rappresentare gli interessi dei singoli consumatori e utenti ovvero gli interessi collettivi e generali dei cittadini, in particolare di quelli svantaggiati, attraverso la proposizione di azioni ordinarie e/o di inibizione, di class action, compresa la costituzione di parte civile, in materie penali, civili, amministrative o di competenza di Autorità di settore, sui temi inerenti l'oggetto sociale;

l. rappresentare nelle sedi giudiziarie e di mediazione i consumatori/utenti per la tutela di ogni situazione giuridicamente rilevante e dei loro diritti ed interessi legittimi, individuali e collettivi disciplinati dal Codice del Consumo e dalle normative nazionali ed europee sia in ambito di tutela dei consumatori sia in ambito penale, civile, tributario ed amministrativo attraverso la costituzione, se del caso, di parte civile nel processo penale;

l. tutela e difesa del diritto alla qualità e sicurezza dei prodotti e servizi intesa come tutela della salute e della sicurezza dei consumatori: sul mercato possono essere immessi solo prodotti che non presentino pericoli per la salute e la sicurezza dei consumatori. La tutela degli interessi economici dei consumatori: sono vietate in generale la pubblicità ingannevole e le formulazioni fuorvianti nei contratti conclusi dai consumatori. Per questo è necessaria un'adeguata e obiettiva informazione sulle caratteristiche e sui prezzi dei prodotti.

m. tutela e difesa del diritto alla libertà di scelta dei prodotti e servizi è Diritto del consumatore ricevere informazione e adeguate istruzioni: i consumatori devono essere informati per poter scegliere fra i vari servizi loro offerti;

n. tutela e difesa del diritto a servizi con standard di qualità elevati Il diritto all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza trova la sua specificazione nella norma di rinvio prevista dall'art. 101 del Codice del Consumo, la quale, con riferimento all'erogazione di servizi pubblici, stabilisce, in via programmatica che: "1. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia. 2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità predeterminati e adeguatamente resi pubblici. 3. Agli utenti è garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualità previsti dalle leggi. 4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l'obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi". Entrambe le disposizioni trovano inoltre il loro fondamento normativo nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 recante Principi sull'erogazione dei servizi pubblici e nell'art. 11 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L'art. 11 del D.Lgs 286/99, in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, detta i principi base in merito alla qualità dei servizi pubblici e alle carte dei servizi e rinvia alle direttive annuali del presidente del consiglio la definizione dei criteri di fissazione degli standard di efficienza ed efficacia e le modalità di adozione delle carte di servizi, comprese le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità. La Direttiva del 1994 (cd.

Carape

Giacomo

Roberto

Valentino Bogner

JD

CD

Mor R 2

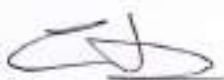
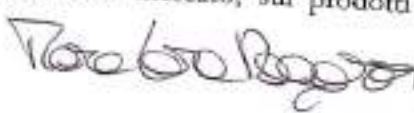
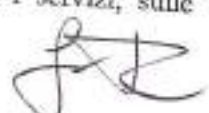
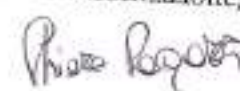
Direttiva Ciampi) reca una definizione di servizi pubblici stabilendo che: "sono considerati servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione e alla libertà di comunicazione, alla libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e quelli di erogazione di energia elettrica, acqua e gas". A tali prescrizioni va aggiunta l'importante previsione di cui a art. 2 comma 461 della legge Finanziaria 2008 (legge 24 12 2007 n. 244). Questa norma stabilisce le disposizioni che gli enti locali sono tenuti ad applicare in sede di stipula dei contratti di servizio, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni. Le disposizioni sono: - obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», - consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori, - verifica periodica dell'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato, - monitoraggio permanente del rispetto dei parametri, - sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi;

o. tutela e difesa del diritto alla correttezza, trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali con il diritto all'esercizio delle pratiche commerciali secondo i principi di buona fede, correttezza e lealtà, che, in linea generale può essere definito come l'obbligo di non fornire al consumatore indicazioni che possano alterare sensibilmente la sua capacità di scelta, "inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso". Questo nuovo "diritto fondamentale", trova una specifica attuazione attraverso le regole di cui agli artt. 18 e ss. del Codice del Consumo a significare l'importanza della tematica che riveste aspetti trasversali e omnicomprensivi della tutela dei consumatori e va oltre il più ristretto significato di pubblicità o comunicazione commerciale. Per diritto alla correttezza, alla trasparenza e all'equità nei rapporti contrattuali s' intende la predisposizione e formulazione del regolamento contrattuale in modo chiaro e comprensibile, cioè in modo completo e leggibile, nel rispetto della clausola di buona fede e impostando i contenuti in modo tale che siano considerati "giusti" da entrambe le parti. Ciò, fermo restando il diritto all'autonomia contrattuale, per la quale le parti sono libere di determinare il contenuto del contratto, e il rispetto degli obblighi imperativi, cioè l'impossibilità di escludere tra i contenuti del contratto le disposizioni a tutela dei consumatori. La cooperazione tra le parti è, dunque, necessaria per facilitare gli adempimenti e in particolare, considerando il consumatore come parte debole, così da permettergli di valutare liberamente e consapevolmente la convenienza e l'opportunità della contrattazione, assumendosene i relativi rischi. Questo va a riequilibrare la posizione del consumatore rispetto a quella della controparte professionale, dotata di maggiori conoscenze tecniche, maggiori risorse, maggiore forza contrattuale e capacità di influire sulle sorti del rapporto;

p. tutela e difesa del diritto ad un'informazione adeguata e corretta. Il diritto a una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità si risolve in tutta una serie di obblighi e limitazioni, indirizzate ai produttori, in quanto i consumatori non dispongono sempre degli strumenti adeguati per poter capire eventuali esagerazioni o inganni, e possono essere portati, quindi, a farsi idee sbagliate rispetto a prodotti o servizi, o, peggio, possono essere indotti al "sovracconsumo" ed al "sovraindebitamento". Il diritto a una adeguata informazione, dunque, deve leggersi in senso passivo, ovvero, nell'obbligo di informare il consumatore, ciò per riequilibrare il rapporto di consumo che vede il consumatore come elemento debole. Le informazioni al consumatore "devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile tali da assicurare la consapevolezza del consumatore", ed in ogni caso, devono comprendere le indicazioni in materia di sicurezza, composizione e qualità dei prodotti;

q. tutela e difesa del diritto a un equo risarcimento dei danni subiti: i consumatori devono poter contare su consulenza e assistenza per ottenere il risarcimento per prodotti difettosi o per danni risultanti all'uso di beni e servizi. Ed è un Diritto dei consumatori che queste consulenze siano di facile fruibilità;

r. tutela e difesa del diritto ad essere educato al consumo. Il diritto all'educazione al consumo, come diritto fondamentale del consumatore, viene declinato all'art. 4 del Codice del consumo e si sostanzia nella predisposizione di attività rivolte ai consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati e dirette a rendere evidenti le caratteristiche di beni e servizi, ovvero rendere chiaramente percepibili i costi ed i benefici, i vantaggi e gli svantaggi conseguenti ad una scelta di consumo. L'educazione al consumo consiste, quindi, nella predisposizione di strumenti informativi utilizzati per istruire il consumatore, che necessita di tutela, sul funzionamento dell'economia di mercato, sui prodotti e i servizi, sulle fonti di informazione, su come

    3

difendere i propri interessi. Inoltre, aiuta a formare un comportamento adeguato per raggiungere interessi individuali e/o collettivi in ambito consumeristico, supportare i consumatori nei loro tentativi di organizzare la loro vita quotidiana in modo sostenibile e nel rispetto delle risorse disponibili. Ciò significa che ai consumatori deve essere garantita la possibilità di acquisire una consapevolezza dei propri diritti e interessi, al fine di poter essere in grado di compiere una scelta "consapevole" nell'acquisto di beni e/o nella fruizione di servizi;

s. tutela e difesa del diritto alla tutela economica e del risparmio proteggere il risparmio come bene pubblico, garantire la stabilità e il regolare funzionamento del sistema bancario, contrastando tempestivamente possibili infiltrazioni criminali nel tessuto economico. Significativa è inoltre l'attività di contrasto a fenomeni di abusiva attività di gestione del risparmio e di abusivismo bancario e finanziario rivolta ad individuare soggetti che operano in assenza delle prescritte autorizzazioni rilasciate dagli Organismi a ciò preposti;

t. tutela e difesa del diritto alla risoluzione giudiziale e stragiudiziale delle controversie anche ricorrendo alla mediazione paritetica e non istituita presso gli organismi autorizzati;

u. tutela e difesa del diritto alla pubblicità non ingannevole. Relativamente al diritto ad una corretta pubblicità, si ricorda la definizione contenuta nel decreto legislativo n.145/07 dove, per pubblicità si intende una "qualsiasi forma di messaggio diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi, oppure la costituzione o il trasferimento di diritti e obblighi su di essi", comprendendo, quindi, sia la pubblicità rivolta al grande pubblico e diffusa su larga scala, sia una comunicazione personale rivolta a un privato. Il diritto ad una corretta pubblicità si esaurisce nel rispetto di alcuni limiti e proibizioni al fine di trasmettere al consumatore un messaggio chiaro e trasparente.;

v. tutela e difesa del diritto all'abolizione delle barriere architettoniche anche al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico e tutela del cittadino/utente al fine della corretta applicazione normativa;

z. Il diritto alla tutela della salute, già riconosciuto e garantito dalla Costituzione Repubblicana all'articolo 32 come diritto fondamentale per l'individuo e per l'interesse della collettività, è specificamente ribadito tra i diritti dei consumatori, con riferimento al consumo di beni o prodotti e al diritto all'utilizzo di servizi. Il diritto di cui al citato art. 32 Cost. si sostanzia, infatti, nel diritto a non subire una lesione dell'integrità psico-fisica (la salute), mentre quello previsto dall'art. 2 del codice del consumo consiste nel diritto alla TUTELA della salute, cioè alla "protezione" della stessa, ovvero, detto ancora in altri termini, a che la salute non sia messa in pericolo, rientrano in quest'ambito: - un'adeguata educazione sanitaria; - l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale, la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti ed il controllo della loro alimentazione; - la sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto; - poter vivere in un ambiente sano; - l'utilizzo di strutture sanitarie secondo standard di efficienza ed efficacia.

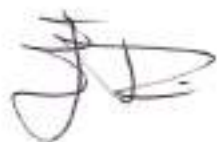
La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono indicate nello STATUTO DI APS - ASSOUTENTI

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4) Altre Associazioni o Comitanti che, condividendone lo statuto, aderiscono ad Assoutenti Savona APS mantengono piena autonomia giuridica, amministrativa, organizzativa e gestionale. L'associazione risponde solo delle obbligazioni direttamente assunte.

ART. 5) L'Associazione può dotarsi di tutti gli strumenti tecnici ed organizzativi ritenuti utili per il raggiungimento degli scopi sociali e può inoltre aderire ad analoghe associazioni regionali, italiane od estere che in tutto o in parte perseguano le finalità di cui al precedente articolo e stipulare con le stesse accordi di collaborazione.

Francesco Caneve





ART. 6) L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque abbia i requisiti di cui all'art. 2, persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze ed è effettuata direttamente o per il tramite di altre associazioni e comitati, è accettata con propria delibera dall'organo di controllo che dovrà deliberare sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, previa presentazione di apposita domanda (che dovrà contenere indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi) entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

L'organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Il provvedimento di esclusione/rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Organismo di amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La qualifica di socio viene mantenuta in forma perpetua salvo revoca dell'interessato o radiazione per gravi motivi. Solo i soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione. L'attività del socio volontario deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte. I soci hanno diritto a partecipare attivamente alla vita sociale senza limitazioni e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla stessa. Hanno altresì diritto di esaminare i libri sociali tramite domanda motivata diretta al Presidente, il quale, nel più breve tempo possibile metterà a disposizione quanto richiesto.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dallo statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ATR. 8) Gli associati hanno il diritto e sono tenuti:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate previa richiesta scritta di autorizzazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche

[Signature] *[Signature]* Giuseppe fuocens *[Signature]*

indiretto; - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 9) Tutti i Soci in regola con quanto previsto dallo Statuto, possono esercitare i loro diritti ed essere eletti alle cariche sociali. I soci si suddividono in soci ordinari, soci collaboratori volontari, soci aggregati, soci sostenitori e soci enti. La domanda di iscrizione all'associazione è assoggettata all'approvazione dell'organo di controllo amministrativo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

ART. 10) La decadenza dalla condizione di Socio si ha:

- per dimissioni inviate per lettera non oltre il 31 dicembre di ogni anno, trascorso tale termine i Soci saranno obbligati all'osservanza di quanto previsto dallo Statuto e così di seguito sino a quando non presentino le dimissioni;
- per radiazione per gravi motivi deliberata dall'organo di amministrazione e ratificata dall'organo di controllo contro la quale può essere presentato ricorso all'organo di revisione che provvede, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso, a formulare in via definitiva il proprio responso. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione;
- morte;

ART. 11) Le quote sociali non sono mai rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili per atto tra vivi o *mortis causa*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 12) Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
- Presidente Onorario

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 4 anni e possono essere riconfermate; per non più di due mandati consecutivi le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del mandato medesimo.

ART. 13) L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente, nell'avviso divulgato con libertà di mezzi atti a consentire la maggior diffusione dell'informazione, la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. Si può svolgere anche per via telematica purché sia rispettato quanto disposto dall'art. 24 comma 4 del D.lgs 117/2017. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

Caneve fucom

Jto

Prize Pagare

Trup

Toto toto Pagare

Mura Per

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità se richiesto dal 10% degli aventi diritto e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è inserito sul sito internet/pagina facebook dell'associazione, inviato via mail e/o fax, inviato tramite whatup o affisso all'interno della sede e inserito nelle bacheche dislocate sul territorio otto giorni prima della seduta con l'indicazione dell'ordine del giorno. Gli iscritti alle Associazioni, gruppi e comitati aderenti ad Assoutenti Savona potranno partecipare alle assemblee pre-congressuali secondo il calendario di volta in volta comunicato. Tutti coloro che non potranno partecipare a questi incontri potranno votare elettronicamente tramite mail secondo modalità che verranno comunicate. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Le Assemblee dei soci, dell'organo di amministrazione possono essere svolte anche in luoghi diversi dalla sede sociale. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi.

ART. 14) L'assemblea:

ART. 14) L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- per quanto non disposto si applica lo statuto di APS - ASSOUTENTI
- T. 15) L'Assemblea è convocata...

ART. 15) L'Assemblea è convocata...

ART. 15) L'Assemblea è convocata in via straordinaria:

- dal Presidente e/o dal Presidente Onorario;
- quando lo richiede almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo o dei Soci iscritti sempre su specifico ordine del giorno.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione.

L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata:

ART. 16) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione, da effettuarsi entro ventiquattro ore dalla prima, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento annuale della tessera. Gli iscritti alle Associazioni, gruppi e comitati aderenti ad Assoutenti Savona, in deroga a quanto previsto, potranno partecipare alle assemblee con diritto di voto proporzionato secondo quanto previsto dal Regolamento che ne disciplina le modalità e del quale vengono edotte al momento dell'iscrizione.

ART. 17) Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate a maggioranza semplice a voto palese od a scrutinio segreto quando ne abbia fatto richiesta almeno un terzo dei Soci presenti.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Discum luteo

Thomson D

_____ *10/1/20*

Toto Lora Regeza  Phirea Regeza 7

ART. 18) L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da numero di membri eletti dall'assemblea **NON INFERIORE A 3** e non superiore a 9. Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Le deliberazioni di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
 - attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale poter non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'organo di Amministrazione si riunisce anche per via telematica, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

ART. 19) Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 20) L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21) organo di revisione E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito

Flaccio Canepa
Anna Napolitano

Roberto Napolitano

FE

8

registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 22) Il Presidente Onorario, figura facoltativa, è scelto fra i Soci che si sono distinti nella conduzione e nell'affermazione dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea dei Soci con voto palese; egli presiede l'Assemblea dei Soci. In sua assenza, l'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente.

Al Presidente Onorario possono essere assegnate dal Consiglio, deleghe di rappresentanza oltre che inerenti ai contatti con altri Enti. Per rivestire la carica di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all'Associazione. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare. Il Presidente Onorario, ha diritto di voto, non può ricoprire altre cariche sociali se non quelle riferite al suo specifico incarico, è soggetto al pagamento della quota sociale. Partecipa alle sedute dell'organo di controllo, dell'Ufficio di Presidenza ed alle Assemblee dei soci, propone iniziative inerenti la vita associativa. Dura in carica 5 anni ed è rinnovabile senza alcun limite di mandato.

ART. 23) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dalle quote sociali;
- dai proventi derivanti dalle attività di cui all'art. 3;
- da contributi pubblici;
- da elargizioni e lasciti di privati;
- dai beni mobili ed immobili acquisiti;
- dal fondo di riserva.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 24) E' vietata a qualsiasi titolo, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili, fondi e riserve di capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 25) L'esercizio sociale inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio è redatto secondo le partite contabili seguendo il principio di cassa. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26) Ai sensi dell'art. 2 si applica lo statuto di APS ASSOUTENTI per i seguenti adempimenti: **(Bilancio sociale:** Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.) **(Personale retribuito:** L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017) **(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari:** L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale)

ART. 27) Responsabilità dell'associazione Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione APS ASSOUTENTI SAVONA, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Chiara Napolitano
fz

Toto Gozzoni
Lorenzo Cenero

Maurizio

C.D.

ART. 28) Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria che approva la devoluzione del patrimonio sociale ad associazione analoga esistente sul territorio regionale. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 29) L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni, proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito da organo amministrativo ed intestato alla associazione.

ART. 30) L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 31) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 32) Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del C. C. e allo statuto di APS - ASSOUTENTI.

Art 33) A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "ASSOUTENTI SAVONA APS" oppure "ASSOUTENTI SAVONA associazione di promozione sociale". L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Reto Co Rego

FR

CD

Chiara Rego

Giuseppe Cuneo

Torre

Ullian Re

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

UFFICIO TERRITORIALE DI ALBENGA *Allegato*

n. *1015* *3*

del *18 MAG 2021*